

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16236 del 31/07/2015

Domanda di riduzione d'imposta ex art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Formulazione in appello - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16236 del 31/07/2015

In tema d'ICI, la domanda di riduzione d'imposta ex art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, formulata non con il ricorso di primo grado ma per la prima volta in appello, non può essere accolta, ostendovi la preclusione posta dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, a norma del quale, in sede d'impugnazione dinanzi alla commissione tributaria regionale, non possono essere proposte domande o eccezioni nuove che non siano rilevabili anche d'ufficio, mutando altrimenti gli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16236 del 31/07/2015